



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 48 Del 23-12-2023

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 08:30, presso il Palazzo della Comunità Montana di Scalve, via Acerbis n. 2, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ORRU' PIETRO	P
MORANDI ALESSANDRO	P
ALBRICI STEFANO	P
MAGRI STEFANO	P
PUNGITORE LINO	P
Belingheri Roberto	P
CARIZZONI GIANPAOLO	P
RINALDI ELENA	P
TONINELLI LUCIO MARIO	P
BONICELLI ANTONIA (ETTA)	P
TAGLIAFERRI ELISA	P

Il Consigliere Pungitore Lino è presente in videoconferenza come previsto dal "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale..." approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 09.04.2022.

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. SAIA LEANDRA, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ORRU' PIETRO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Data: 13-12-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Maj Annalisa

Il Sindaco cede la parola al consigliere Magri perché esponga il punto 2 dell'ordine del giorno.

Il Consigliere Tagliaferri anticipa il voto contrario. Prende atto che l'aliquota ora, con il provvedimento in questione, viene portata al massimo consentito. Critica il fatto che non è stata prevista alcuna fascia di esenzione né un'aliquota progressiva, in ragione degli scaglioni di reddito.

Il consigliere Magri ribatte facendo presente che anche il Comune di Colere ha lo zero otto per mille.

Il consigliere Tagliaferri sottolinea che trattasi di una tassa occulta

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ✓ ai sensi dell'art. 151 comma 1 della D. Lgs. 267/2000, "I comuni e le Province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo";
- ✓ ai sensi dell'Art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- ✓ un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello stato (art. 1 comma 2);
- ✓ un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0.8 punti percentuali (Art. 1 comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 18.03.2023, con la quale il Consiglio Comunale ha espresso la propria volontà di mantenere per l'anno 2023 inalterata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,7 %;

TENUTO CONTO che il gettito stanziato a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base della delibera di cui sopra, è di euro 130.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con D.lgs. 118/2011;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

VISTO lo schema di bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al DUPS approvati con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 15.11.2023;

ATTESO che la modifica dell'aliquota porterà ad un aumento del gettito presente, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e una corretta erogazione dei servizi essenziali;

RITENUTO OPPORTUNO, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica pari allo 0,8%;

RITENUTO di provvedere in merito;



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

QUANTIFICATO presuntivamente in euro 155.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del federalismo e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo statuto comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri tecnico e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Favorevoli n. 8 (otto) – Contrari n. 3 (tre) Toninelli-Tagliaferri-Bonicelli – Astenuti n. 0 (zero)

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. DI QUANTIFICARE presuntivamente in euro 155.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto stabilito dai principi contabili (All. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
3. DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine del 20 dicembre dell'anno in cui la delibera si riferisce;

Infine, stante la necessità di rendere immediatamente operativa, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

CON VOTI **Favorevoli n. 8 (otto) – Contrari n. 3 (tre) Toninelli-Tagliaferri-Bonicelli – Astenuti n. 0 (zero)** espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ORRU' PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SAIA LEANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 28-02-2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 28-02-2024 al 13-03-2024 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Vilminore di Scalve, li 28-02-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALLETTO SALVATORE

Copia conforma all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vilminore di Scalve, li 28-02-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALLETTO SALVATORE